

data di esecutività della deliberazione n. 23 del 10 febbraio 1980;

il presente provvedimento sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a termine dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il presidente
(firma illeggibile)

Il consigliere anziano
(firma illeggibile)

Il segretario generale
(firma illeggibile)

Il comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, sezione decentrata di Viterbo, ha deciso « nulla da osservare » nella seduta del 5 dicembre 1980, decisione n. 34581/L.

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO.

Deliberazione consiliare 14 gennaio 1980, n. 14, concernente: « Controdeduzioni alle osservazioni-opposizioni. Approvazione del piano particolareggiato di "La Botte" ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 ».

(Omissis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 453 del 28 dicembre 1978 divenuta esecutiva a termine di legge in data 19 febbraio 1979 è stato adottato il piano particolareggiato in oggetto;

che ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni il piano particolareggiato è stato depositato nella segreteria del comune e all'ufficio anagrafe per la durata di trenta giorni consecutivi (dal 23 marzo 1979 compreso) come previsto dalla legge;

che dall'eseguito deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso all'albo del comune sul FAL di Roma n. 25 del 27 marzo 1979 e mediante manifesti affissi nel territorio comunale;

che non si è reso necessario comunicare il piano alle amministrazioni centrali, in quanto non riguarda terreni sui quali esistono vincoli paesistici, artistici o militari;

che nel termine legale sono state presentate due opposizioni e osservazioni;

Visto il nulla-osta condizionato espresso dall'assessore regionale all'urbanistica ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 35/78 prot. 67 34/6743;

Visto la relazione dell'ufficio coordinamento circa le proposte di controdeduzione da assumere rispetto a dette opposizioni e osservazioni;

Visto il parere della commissione consiliare all'urbanistica nella seduta del 29 dicembre 1979;

Visto l'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74;

(Omissis).

Delibera:

Approvare ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, il piano particolareggiato di « La Botte » adottato con delibera consiliare n. 453 del 28 dicembre 1978 accogliendo la condizione imposta dal nulla-osta dell'assessorato regionale all'urbanistica di cui in premessa risultante al punto 2/2 che recita come segue:

« La concessione "una tantum" della cubatura prevista dalla norma avvenga nei limiti della cubatura massima realizzabile nell'ambito di comprensorio oggetto del singolo piano particolareggiato » inserendola all'art. 28 delle norme tecniche di attuazione;

fissare in anni dieci il termine per l'attuazione delle previsioni di piano ai sensi del comma quinto dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

dare atto che la presente deliberazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel piano particolareggiato in oggetto ai sensi del terz'ultimo comma del già citato art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

disporre che le aree da espropriarsi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria vengono acquisite ai sensi e per gli effetti della legge 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni;

disporre che la presente deliberazione, resa esecutiva a termine di legge, sia trasmessa in copia autentica a cura della segreteria generale del comune alla Giunta regionale e ne sia curata la pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a norma dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74.

(Omissis).

Il presidente
(firma illeggibile)

Il segretario generale
(firma illeggibile)

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Deliberazione consiliare 14 gennaio 1980, n. 15, concernente: « Controdeduzioni alle osservazioni-opposizioni. Approvazione del piano particolareggiato di Villanova n. 3 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 ».

(Omissis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 41 dell'11 aprile 1979 divenuta esecutiva a termine di legge in data 26 giugno 1979 è stato adottato il piano particolareggiato in oggetto;

che ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche il piano particolareggiato è stato depositato nella segreteria del comune e all'ufficio anagrafe per la durata di trenta giorni consecutivi (dal 29 giugno 1979 al 28 luglio 1979) come previsto dalla legge;

che dell'eseguito deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso all'albo del comune sul FAL di Roma n. 53 del 3 luglio 1979 e mediante manifesti affissi nel territorio comunale;

che non si è reso necessario comunicare il piano alle amministrazioni centrali, in quanto non riguarda terreni sui quali esistono vincoli paesistici, artistici o militari;

che nel termine legale sono state presentate tre opposizioni e osservazioni;

Visto il nulla-osta condizionato espresso dall'assessorato regionale all'urbanistica ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 35/78 prot. 6734/6743;

Visto la relazione dell'ufficio coordinamento circa le proposte di controdeduzione da assumere rispetto a dette opposizioni e osservazioni;

Visto il parere della commissione consiliare all'urbanistica nella seduta del 29 dicembre 1979;

(Omissis).

Delibera:

Approvare ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 il piano particolareggiato n. 3 di Villanova adottato con delibera consiliare n. 41 dell'11 aprile 1979 accogliendo la condizione imposta dal nulla-osta dell'assessorato regionale all'urbanistica di cui in premessa risultante al punto 2/2 che recita come segue:

« La concessione "una tantum" della cubatura prevista dalla norma avvenga nei limiti della cubatura massima realizzabile nell'ambito del comprensorio oggetto del singolo piano particolareggiato » inserendola all'art. 22 delle norme tecniche di attuazione;

fissare in anni dieci il termine per l'attuazione delle previsioni di piano ai sensi del comma quinto dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

dare atto che la presente deliberazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste nel piano particolareggiato in oggetto ai sensi del terz'ultimo comma del già citato art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

disporre che le aree da espropriarsi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria vengono acquisite ai sensi e per gli effetti della legge 865 del 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni;

disporre che la presente deliberazione, resa esecutiva a termine di legge, sia trasmessa in copia autentica a cura della segreteria generale del comune alla Giunta regionale e ne sia curata la pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio a norma dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74.

(Omissis).

Il presidente
(firma illeggibile)

Il segretario generale
(firma illeggibile)

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Deliberazione consiliare 14 gennaio 1980, n. 16, concernente: « Controdeduzioni alle osservazioni-opposizioni. Approvazione del piano particolareggiato n. 1 di Villanova comprensorio BM/1 - B2/1 - B2/2 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74 ».

(Omissis).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n. 452 del 29 dicembre 1978 divenuta esecutiva a termine di legge in data 19 febbraio 1979 è stato adottato il piano particolareggiato in oggetto;

che ai sensi dell'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni il piano particolareggiato è stato depositato nella segreteria del comune e all'ufficio anagrafe per la durata di trenta giorni consecutivi (dal 28 marzo 1979 al 26 aprile 1979 compreso) come previsto dalla legge;

che dell'eseguito deposito è stata data notizia al pubblico mediante manifesti affissi nel territorio comunale e mediante avviso all'albo del comune sul FAL di Roma n. 29 del 10 aprile 1979;

che non si è reso necessario comunicare il piano alle amministrazioni centrali, in quanto non riguarda terreni sui quali esistono vincoli paesistici, artistici o militari;

che nel termine legale sono state presentate sei opposizioni e osservazioni;

Visto il nulla-osta condizionato espresso dall'assessorato regionale all'urbanistica ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 35/78 prot. 67 34/6743;

Vista la relazione dell'ufficio coordinamento circa le proposte di controdeduzione da assumere rispetto a dette opposizioni e osservazioni;

Visto il parere della commissione consiliare all'urbanistica nella seduta del 29 dicembre 1979;

(Omissis).

Delibera:

2) Approvare ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 74, il piano particolareggiato n. 1 di Villanova comprensorio BM/1 - B2/1 - B2/2 adottato con delibera consiliare n. 452 del 29 dicembre 1978 accogliendo la condizione imposta dal nulla-osta dell'assessorato regionale all'urbanistica di cui in premessa risultante al punto 2/2 che recita come segue:

« La concessione "una tantum" della cubatura prevista dalla norma avvenga nei limiti della cubatura massima realizzabile nell'ambito del comprensorio oggetto del singolo piano particolareggiato », inserendola all'art. 25 delle norme tecniche di attuazione;

fissare in anni dieci il termine per l'attuazione delle previsioni di piano ai sensi del comma quinto dell'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

dare atto che la presente deliberazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità per le opere previste nel piano particolareggiato in oggetto ai sensi del terz'ultimo comma del già citato art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;